



22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1395/2009, presentata da Dionisia Avgerinopoulou, cittadina greca, su un progetto alberghiero a Zacharo (regione di Ilia) e sulla relativa violazione della legislazione ambientale UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria, avvocato di un gruppo di residenti di Zacharo (regione di Ilia), zona del Peloponneso duramente colpita dai disastrosi incendi dell'agosto 2007, contesta che le autorità greche responsabili hanno autorizzato la costruzione di un albergo a Kakovatos nel comune di Zacharo, sito greco figurante nell'elenco di Natura 2000 (GR 2330005). La firmataria puntualizza che il caso in questione non rappresenta solo una violazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ma anche della direttiva 97/11/CE del Consiglio recante modifica della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente. Chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità greche affinché la legislazione ambientale dell'UE sia rispettata e il progetto in questione sia sospeso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

La firmataria fa riferimento a un progetto alberghiero da realizzare nella zona di Kakovatos (comune di Zacharo, regione di Ilia, nella parte sudoccidentale della Grecia), in un sito Natura 2000. Ritiene che l'albergo, insieme ad altra pressione edilizia nella zona, danneggerà gravemente il sito, già pesantemente colpito dagli incendi boschivi del 2007 e aggiunge che il

progetto è stato autorizzato illegalmente, in quanto l'area della rete Natura 2000 non è stata oggetto di alcuno specifico studio ambientale preliminare previsto dalla legislazione nazionale greca, né di una valutazione dell'impatto in conformità con le direttive Habitat o VIA. La firmataria indica inoltre una serie di presunte violazioni delle norme nazionali in materia di pianificazione urbana e del territorio nonché delle relative procedure amministrative per il rilascio delle licenze edilizie. Chiede pertanto di sospendere il progetto e indagare in merito alla legalità delle procedure seguite.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

QUESTIONI CHE ESULANO DALLA COMPETENZA DELL'UE

Occorre sottolineare che la maggioranza delle lamentele sollevate dalla firmataria verte su presunte violazioni della legislazione nazionale (ad es. violazione della costituzione greca, di normative nazionali in materia di pianificazione urbana, di aspetti procedurali concernenti la mancanza di competenza) e, pertanto, non rientra nella sfera di competenza dell'Unione (sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della petizione). La Commissione non ha pertanto alcun motivo da addurre ai fini di un intervento in materia.

POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE DELL'UE

La zona di Kakovatos è inserita nel sito di importanza comunitaria GR2330005 'Thines kai paraliako dasos Zacharos, Limni Kaiafa, Strofylia, Kakovatos' designato dalla Grecia per la rete Natura 2000 in conformità con la direttiva Habitat 92/43/CEE¹. Il sito beneficia pertanto del regime di protezione di cui all'articolo 6 della direttiva, in particolare del paragrafo 3, secondo cui qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su tale sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, e può essere autorizzato soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. Tale requisito si applica anche nel caso del complesso alberghiero in questione, qualora si ritenga che quest'ultimo possa incidere in misura significativa sul sito. A tal proposito, occorre tenere conto anche dell'altra pressione edilizia dell'area, nonché del degrado dovuto agli incendi boschivi.

La petizione non fornisce alcun elemento concreto a dimostrazione del presunto danno al sito Natura 2000, ma solleva preoccupazioni riguardo al generale impatto cumulativo della pressione edilizia sulla zona, oggi più vulnerabile a causa degli incendi boschivi.

La Commissione desidera evidenziare che la direttiva Habitat non vieta l'autorizzazione di un progetto su un sito Natura 2000 in caso di mancata adozione e attuazione di un piano di gestione (uno 'specifico studio ambientale' secondo il diritto greco). Tuttavia, è prevedibile che il progetto dello studio in questione elaborato per l'area in oggetto, ma non ancora approvato, sarà preso in considerazione ai fini della valutazione e dell'autorizzazione di successivi progetti specifici come, ad esempio, lo sviluppo turistico in questione.

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.

La direttiva 85/337/CEE¹ (modificata dalle direttive 97/11/CE², 2003/35/CE³ e 2009/31/CE⁴), anche nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), si applica a villaggi turistici e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse (allegato II, punto 12, lettera c), e ai progetti di riassetto urbano (allegato II, punto 10, lettera b). Per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri stabiliscono, attraverso un esame caso per caso o sulla base di soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere oggetto di una VIA (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva). La soglia per progetti alberghieri come quello in questione, da realizzare all'interno di un'area urbana con meno di 20 000 abitanti, è di 100 posti letto e, pertanto, non si profila alcuna violazione della direttiva VIA.

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (ad es. causa C-508/03), alla Commissione incombe l'onere della prova e deve dimostrare la mancata adozione da parte di uno Stato membro delle misure necessarie. Al fine di provare che le autorità nazionali hanno oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale, la Commissione non può limitarsi ad affermazioni generiche e supposizioni, ad esempio, facendo notare che un progetto interessa una zona altamente sensibile, senza dimostrare concretamente che le autorità nazionali interessate hanno commesso un evidente errore di valutazione quando hanno autorizzato il progetto. La Commissione deve almeno fornire alcune prove dell'impatto che il progetto potrebbe avere sull'ambiente.

Conclusioni

La petizione non fornisce alcuna prova concreta che indichi una potenziale violazione della legislazione UE applicabile nel caso del progetto alberghiero in questione. La Commissione contatterà tuttavia le autorità greche per raccogliere informazioni riguardo alle misure adottate onde evitare il degrado dell'area della rete Natura 2000 a causa di un'intensa attività edilizia, riguardante tra l'altro strutture alberghiere, tenendo anche conto della necessità di un ripristino dopo i gravi incendi boschivi.

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.

² Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

³ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia,

⁴ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.